

Fattura elettronica/1

Paesi membri liberi di partire senza passare dal via libera Ue

Gli Stati potranno procedere in tempi diversi prima del livellamento dell'obbligo da luglio 2030 sulle operazioni intra Ue

Il meccanismo

I dati fiscalmente rilevanti dovranno essere organizzati in maniera strutturata e quindi dovranno seguire uno schema predefinito

Pagina a cura di

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Obligo dal 1° luglio 2030 di emettere e gestire fatture in formato elettronico strutturato come metodo predefinito per documentare le operazioni intra-unionali rilevanti a fini Iva. Possibilità invece per gli Stati membri, già dal 14 aprile 2025, di introdurre analoghe misure relativamente alle transazioni domestiche senza necessità della preventiva approvazione unionale. Risulta condiviso e unico l'obiettivo di facilitare l'automazione sia del processo di certificazione delle operazioni fiscalmente rilevanti, che di elaborazione gestionale e contabile dei dati presenti all'interno dei tracciati che andranno utilizzati, garantendo allo stesso tempo alle amministrazioni fiscali la disponibilità di informazioni direttamente elaborabili ai fini dei controlli anche mediante l'introduzione di meccanismi di rendicontazione e comunicazione digitale in formato strutturato. Tuttavia sono differenti non solo le decorrenze, ma soprattutto gli ambiti di concreta applicabilità.

Nozione e definizione

Per realizzare tali obiettivi, con decorrenza dal 1° luglio 2030, l'attuale direttiva Iva verrà modificata agli articoli 217 e 218, non solo imponendo l'utilizzo del formato elettronico ma anche dettando una nuova definizione di e-fattura come quella

emessa, trasmessa e ricevuta esclusivamente in un formato elettronico strutturato tale da consentirne il trattamento automatico ed elettronico. La definizione di fattura elettronica viene così allineata a quella utilizzata nella direttiva 2014/55/Ue relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, utilizzando lo standard europeo En 16931, consistente in un modello semantico il cosiddetto «core invoice», rappresentato attraverso l'utilizzo di due sintassi alternative tra loro, e cioè la *Cross industry invoice* (Cii) Xml dell'Unifact e l'*Universal business language* (Ubl). Questi i formati che andranno utilizzati anche per la e-fattura per le operazioni intra-unionali.


Tornando alle novità della direttiva 2025/516, l'attuale articolo 217 si limita a definire come elettronica la fattura che, contenendo i dati obbligatori previsti, risulta emessa e ricevuta in formato elettronico, come può essere un formato «.pdf» o un «word» o un «jpeg». La nuova definizione se ne discosta invece in maniera profonda: da un lato introducendo un elemento di tipo oggettivo consistente nel fatto che i dati fiscalmente rilevanti costituenti la fattura devono essere organizzati in maniera strutturata e quindi seguire uno schema predefinito, conformandosi a un modello e secondo uno specifico ordine. Questo al fine di renderli più facilmente accessibili e immediatamente utilizzabili dai sistemi gestionali e contabili; in questo risiede l'ulteriore caratteristica funzionale che emerge dalla lettura della nuova definizione di fattura elettronica, e cioè il fatto che le informazioni che la

compongono possano essere trattate e gestite in modo automatico ed elettronico.

La nuova definizione richiede inoltre l'utilizzo della fattura elettronica strutturata almeno relativamente ai dati indicati negli articoli 262 e 271-ter e cioè quelli rilevanti ai fini della rendicontazione digitale delle operazioni intra-unionali (Drr: digital reporting requirement) e di quelle nazionali. Allo stesso tempo, con la medesima decorrenza del 1° luglio 2030, viene integralmente riscritto l'articolo 218: l'attuale disposizione contiene la nozione di fattura, imponendo agli Stati membri di accettare come tale ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico.

Questo è il principio che ad oggi detta la piena parità di trattamento tra formato analogico ed elettronico, in relazione al quale i Paesi che hanno già introdotto meccanismi di fatturazione esclusivamente digitale, come ad esempio l'Italia, hanno dovuto chiedere un'esplicita deroga alle prescrizioni della direttiva a favore del tracciato solo informatico. Dal 1° luglio 2030 la nuova versione dell'articolo 218, paragrafo 2, prescrive che le fatture siano invece emesse come fatture elettroniche, superando il principio della piena parità di trattamento.

La modifica riconosce tuttavia agli Stati membri la possibilità di accettare documenti o messaggi cartacei o in formato elettronico diversi dalle fatture elettroniche per le operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione digitale, e quindi per tutte le transazioni domestiche diverse da quelle intra Ue per le quali sarà obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elet-



tronica strutturata. Come indicato al considerando (9) della direttiva 2025/516, le fatture ibride, che combinano dati incorporati in un formato strutturato e dati incorporati in un formato non strutturato e leggibile dall'uomo, dovrebbero rientrare in questa definizione se includono tutti i dati da comunicare in formato strutturato.

Quindi il legislatore unionale non impone l'introduzione di sistemi nazionali di e-fattura, lasciando ai singoli Paesi la scelta se procedere o meno in quella direzione per ritenere come validamente certificate, da un punto di vista fiscale, le transazioni interne anche con una fattura in formato cartaceo o elettronico ma non strutturato.

Sempre dal 1° luglio 2030, l'articolo 262, a seguito delle modifiche introdotte, non subordina più la valida emissione di una fattura elettronica all'accettazione del destinatario, qualora il documento sia conforme sia alla norma europea che all'elenco delle sintassi in base alla direttiva 2014/55.

Data di emissione

Affinché il sistema di rendicontazione digitale intra Ue (Drr) sia attuato in modo efficiente, le informazioni devono pervenire senza indugio all'amministrazione fiscale. Risulta perciò decisamente ridotto il termine entro cui emettere fattura per operazioni transfrontaliere: l'attuale previsione dettata dall'articolo 222 della direttiva

2006/112 pone come termine quello del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Dal 1° luglio 2030, invece, per le cessioni intraunionali di beni, così come per le operazioni di cessione e di prestazione, per le quali l'Iva è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi, la fattura dovrà essere emessa entro i dieci giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. In caso di pagamento di un acconto, anteriore alla cessione o alla prestazione per le quali l'Iva è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi, la fattura andrà invece emessa entro i dieci giorni successivi a quello dell'incasso dell'acconto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

La fattura elettronica europea

L'obbligo

Dal 1° luglio 2030 le operazioni intra Ue B2B (*business to business*) devono essere documentate obbligatoriamente con fattura elettronica

Il perimetro soggettivo

Tutti i contribuenti soggetti passivi di imposta: stabiliti, residenti, identificati

Il perimetro oggettivo

- Cessioni intracomunitarie di beni
- Cessioni nazionali di beni effettuate nell'ambito di una transazione triangolare
- Prestazioni di servizi rese in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell'imposta

La data di emissione

Per le cessioni/prestazioni transfrontaliere: 10 giorni dall'evento imponibile o dal ricevimento dell'acconto

10 giorni

Il tempo a disposizione

Dal 1° luglio 2030 la fattura dovrà essere emessa entro i dieci giorni successivi a quando si è verificato il fatto generatore dell'imposta